



CODICE CIVILE

Art. 228 c.c.

Prelevamento di beni mobili

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

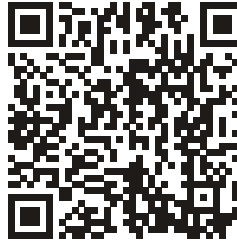
Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VI — Del matrimonio
Capo	VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione	V — Del regime di separazione dei beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-civile/art-228-prelevamento-di-beni-mobili/
versione/0](https://ratiolegis.it/codice-civile/art-228-prelevamento-di-beni-mobili/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it